



---

*Documento di seduta*

---

**B9-0476/2021**

29.9.2021

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento

sul regolamento delegato della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale  
(C(2021)2800 – 2021/2753(DEA))

**Joëlle Mélin**

a nome del gruppo ID

**Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (C(2021)2800 – 2021/2753(DEA))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il Regolamento delegato della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (C(2021)2800),
  - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 6,
  - visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,
  - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo<sup>2</sup>,
- A. considerando che l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE riconosce il diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle proprie fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico;
- B. considerando che l'energia nucleare costituisce la principale fonte di approvvigionamento energetico per alcuni Stati membri e una fonte importante per molti altri;
- C. considerando che alcuni Stati membri dipendono dai combustibili fossili e che è necessario che trovino, nel quadro della transizione energetica, diverse opzioni al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050;
- D. considerando che Olga Algayerova, segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), ha affermato in un comunicato stampa relativo a una relazione dell'UNECE dal titolo "Technology Brief Nuclear Power", pubblicata l'11 agosto 2021, che l'energia nucleare è un'importante fonte di elettricità e

---

<sup>1</sup> GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

<sup>2</sup> GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.

di calore a basse emissioni di carbonio che può contribuire al conseguimento della neutralità in termini di emissioni di carbonio per i paesi che scelgono di avvalersi di tale tecnologia, e pertanto alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al conseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

- E. considerando che la difesa degli interessi strategici dell'Unione richiede la salvaguardia di un settore industriale in cui alcuni Stati membri hanno acquisito esperienze tali da consentire all'Unione di competere in tale settore a livello internazionale;
- F. considerando che il settore nucleare è un settore altamente strategico in cui le principali potenze mondiali, nonché investitori quali Bill Gates e Jeff Bezos, investono al fine di sviluppare soluzioni innovative per il futuro;
- G. considerando che la Cina ha decuplicato il numero di centrali nucleari operative dal 2000 e ha raggiunto un livello pari al 30 % di energia decarbonizzata nel suo mix energetico grazie a tale tecnologia;
- H. considerando che è importante effettuare gli investimenti necessari per far progredire la ricerca e preservare la competitività del settore di fronte alla concorrenza internazionale, in particolare degli Stati Uniti e della Cina;
- I. considerando che i leader di sette Stati membri (Cechia, Francia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia) hanno inviato una lettera alla Commissione in data 19 marzo 2021 chiedendo a quest'ultima di garantire urgentemente condizioni di parità per l'energia nucleare nell'Unione, senza escluderla dalle politiche e dagli incentivi europei in materia di clima ed energia;
- J. considerando che i gruppi di esperti incaricati dalla Commissione hanno concluso<sup>3</sup> che le attività nucleari sono compatibili con gli obblighi del regolamento (UE) 2020/852 e che non esistono prove scientifiche secondo cui l'energia nucleare sia più nociva per la salute umana o per l'ambiente rispetto ad altre tecnologie di produzione di energia elettrica già incluse nella tassonomia;
- K. considerando che tali gruppi reputano inoltre i depositi geologici in profondità un mezzo adeguato e sicuro per isolare il combustibile esaurito e altri residui ad alta attività della biosfera per periodi molto lunghi;
- L. considerando che un atto delegato complementare può includere l'energia nucleare e il gas, ma che, come annunciato dalla Commissione, ciò non è garantito e non sarà disponibile prima del settembre 2021;
- M. considerando che non è opportuno lasciare irrisolta una questione di tale importanza presentando diversi atti delegati al regolamento (UE) 2020/852;
- N. considerando che la costruzione o la conversione di centrali nucleari non è ammissibile al finanziamento a titolo del Fondo per una transizione giusta o di InvestEU e che sarebbe pericoloso privare un intero settore dei finanziamenti per i prossimi decenni;

---

<sup>3</sup> Relazione del comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti, adottata il 29 giugno 2021.

- O. considerando che il settore dell'energia nucleare è un importante traino di posti di lavoro stabili e qualificati nell'Unione;
- P. considerando che qualsiasi attività di produzione di energia comporta rischi oltre ad avere una qualche forma di impatto ambientale, ma che l'energia nucleare è un'attività a basse emissioni di carbonio e svolge un ruolo di primo piano nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione presentando pertanto un rapporto rischio/beneficio positivo;
- Q. considerando che gli sforzi in relazione al trattamento dei rifiuti, al loro riutilizzo o deposito, nonché alla ricerca su nuove forme di utilizzo dell'atomo rimangono essenziali;
- R. considerando che la sicurezza degli impianti, il trasporto e la trasformazione dei rifiuti nucleari devono rimanere una priorità assoluta;
- S. considerando che circa il 25 % del consumo energetico in Europa è direttamente collegato al settore domestico, in ragione principalmente del riscaldamento e del raffreddamento;
- T. considerando che il gas naturale fornisce un combustibile alternativo praticabile per i trasporti, riduce le emissioni del trasporto marittimo e di quello stradale pesante e a lungo raggio oltre a garantire una capacità flessibile per sostenere una rete elettrica con una quota in continuo aumento di energie rinnovabili intermittenti;
- U. considerando che, accanto alle tecnologie dell'elettrificazione e dell'idrogeno, i combustibili liquidi a basse emissioni di carbonio svolgeranno un ruolo cruciale dopo il 2050;
- V. considerando che l'Unione non ha alcuna competenza nell'ambito delle politiche forestali nazionali e che pertanto non vi è alcuna base giuridica per includere criteri di sostenibilità riguardo alle politiche forestali nel regolamento delegato della Commissione;
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
  3. deplora che la Commissione non riconosca il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle proprie fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico, conferito loro dall'articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE;
  4. si rammarica che la Commissione non abbia applicato il principio della neutralità tecnologica di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852;
  5. deplora che la Commissione non abbia affrontato o risposto alla questione dell'energia nucleare nel regolamento delegato, il che priva la tassonomia della sua trasparenza, credibilità, prevedibilità e completezza, impedendo così agli investitori di prendere decisioni informate con piena cognizione di causa, ostacolando in tal modo la

competitività di alcuni attori;

6. si rammarica che la Commissione non abbia affrontato o risposto alla questione del gas, da considerarsi tecnologia abilitante e di transizione;
7. deplora che i criteri di vaglio che si applicano al settore dell'edilizia per finestre e porte non tengano conto di tutti i fattori pertinenti, quali i guadagni solari gratuiti per il vetro, i materiali con strati di vetro, ecc.;
8. sottolinea che è stato impossibile per i deputati esercitare un adeguato controllo democratico sul regolamento delegato della Commissione durante la pausa estiva del Parlamento, data la mancanza di un "quadro completo" di ciò che sarà autorizzato o meno a norma del regolamento (UE) 2020/852;
9. invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a rispettare l'articolo 194 TFUE e l'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852, ove si stabilisce che il principio della neutralità tecnologica è garantito tenendo conto del parere degli esperti (incaricati dalla Commissione stessa) e si include l'energia nucleare tra le energie compatibili con gli obiettivi del regolamento (UE) 2020/852, il Green Deal europeo e la transizione energetica nel suo complesso;
10. invita la Commissione ad aderire all'approccio basato su dati scientifici delineato dagli esperti del Centro comune di ricerca della Commissione<sup>4</sup>;
11. invita la Commissione a presentare tutte le attività contemplate dal regolamento (UE) 2020/852 in un unico atto delegato, al fine di consentire un controllo democratico completo e significativo;
12. ritiene che il regolamento delegato della Commissione non rispetti gli obiettivi generali dell'Unione in materia di clima;
13. invita la Commissione a presentare un nuovo atto delegato che includa le attività del settore nucleare e del gas oltre a tenere conto della posizione del Parlamento;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

---

<sup>4</sup>Relazione del Centro comune di ricerca del 2 marzo 2021.